



## Paolo Nazzaro

**dottore commercialista - revisore legale**

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: [paolo.nazzaro@live.com](mailto:paolo.nazzaro@live.com)

pec: [paolo.nazzaro@pec.it](mailto:paolo.nazzaro@pec.it)

### VALORE AGGIUNTO

#### Circolare N. 4 del 24.04.2023

|   |        |
|---|--------|
| Approvato il cd. Decreto Alluvioni.....   | pag. 2 |
| Il regime IVA delle donazioni di beni.....  | pag. 4 |
| Annunciata la proroga dello Split Payment.....  | pag. 6 |
| Trattamento IVA del servizio di cassa/tesoreria e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate..... | pag. 6 |
| Imposta di bollo 2023 sulle e-fatture.....  | pag. 7 |

## Approvato il cd. Decreto Alluvioni

Il Consiglio dei Ministri nella riunione di martedì 23 maggio 2023, oltre alla proclamazione del lutto nazionale per la giornata del 24 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Con il decreto, il Governo stanZIA oltre 2 miliardi di euro, al fine di garantire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall'alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale. Tra l'altro, si prevede:

- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi;
- la proroga di alcuni termini per i comuni (con riferimento all'anno 2022, si prevede che il raggiungimento degli obiettivi di servizio – tra cui servizi sociali territoriali ed educativi per l'infanzia – sono certificati attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE entro il 31 luglio 2023; la proroga al 31 luglio 2023 del termine di invio delle certificazioni relative alla perdita di gettito connessa al Covid 19; il differimento del termine per approvazione del rendiconto 2022 al 30 giugno 2023; la proroga al 31 luglio 2023 del termine di trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche).
- l'entrata in vigore da subito dell'articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle "procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile", che prevede la possibilità di "disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità";
- il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;
- la sospensione, per i comuni, dei termini per la fornitura di dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile;
- la possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni e fino a un massimo complessivo per questa fattispecie di 580 milioni di euro;
- lo stanziamento di 298 milioni di euro per l'introduzione di un'indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali;
- il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;
- la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
- il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
- la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
- l'istituzione del "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'evento alluvionale e la possibilità per il Ministero dell'istruzione e del merito di introdurre, con ordinanza, misure specifiche in relazione alla valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

- la possibilità, per le università e le istituzioni di alta formazione presenti nei territori colpiti dall'alluvione, di svolgere attività didattica ed esami con modalità a distanza;
- l'esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall'alluvione;
- l'istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo;
- l'intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con copertura di 110 milioni di euro e aumento della garanzia anche fino al 100 per cento, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio;
- la concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a 300 milioni di euro, per i danni subiti dalle imprese esportatrici;
- la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10 per cento;
- la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere;
- la destinazione di 100 milioni di euro del "Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori" alle imprese agricole danneggiate, con l'ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell'evento non risultavano coperte da polizze assicurative. Gli aiuti sono concessi a complemento dei risarcimenti del "Fondo Agricat". Si prevede la possibilità per la Regione compente di richiedere un'anticipazione per erogare le prime risorse, necessarie per garantire la continuità produttiva. Sono inoltre previste disposizioni per il riparto tra regioni e province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022;
- la destinazione di una quota di 75 milioni di euro del fondo per l'innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell'agricoltura, della zootecnia etc. con sede operativa nei territori colpiti;
- l'attribuzione al commissario straordinario siccità del compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale;
- un contributo di 8 milioni di euro per il potenziamento e ripristino delle strutture sanitarie delle zone interessate dagli eventi alluvionali;
- la maturazione, in ragione di un terzo, dei crediti formativi del triennio 2023/2025 relativi alla formazione continua in medicina, per tutti i professionisti sanitari che abbiano svolto in maniera documentata l'attività professionale nei territori colpiti dall'emergenza;
- il rifinanziamento per 200 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali per il 2023.

## IL REGIME IVA DELLE DONAZIONI DI BENI

### Donazioni non soggette ad IVA

Rispetto alla regola generale dell'imponibilità IVA, non sono soggette ad Iva:

- a. le donazioni di beni la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa e di costo unitario non superiore ad € 50;
- b. le donazioni di beni che, all'atto dell'acquisto, non hanno consentito la detrazione dell'Iva (ad esempio, perché considerate spese di rappresentanza di costo/valore superiore a € 50).

In tutti gli altri casi – quando cioè si tratta di beni di propria produzione, oppure di beni non di propria produzione ma di importo unitario superiore a € 50 che all'atto dell'acquisto non costituivano spese di rappresentanza, le donazioni in natura assumono – in linea generale – rilievo ai fini dell'Iva.

Rilevanza Iva non significa automaticamente "imponibilità Iva". Al verificarsi di determinate condizioni, in effetti, può tornare applicabile il regime di esenzioni Iva previsto dall'art. 10, n. 12 DPR n. 633/72.

Talvolta, poi, si può addirittura ritornare al regime di esclusione Iva; ciò si verifica nei casi previsti dall'art. 6, co. 15, L. 133/99 oltre che dall'art. 16 L. 166/16.

### L'esenzione IVA ex. Art. 10, n. 12, DPR. 633/72

Rispetto alla regola generale dell'imponibilità Iva, l'art. 10, n. 12 prevede l'esenzione per il caso particolare delle donazioni/cessioni gratuite di beni (ed in particolare di quelli oggetto dell'attività propria del cedente) fatte "(...) ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica (...)". Va segnalato che, in assenza di specifiche indicazioni dell'Agenzia sul punto, la dottrina sostiene che il requisito attinente le specifiche finalità non riguarda gli enti pubblici, nei confronti dei quali le donazioni sono sempre esenti IVA, a prescindere dalle finalità perseguite.

A partire dal 2018 siffatto regime di esenzione non è più soggetto ad obblighi documentali e può dunque essere fatto valere a prescindere da specifici adempimenti.

Resta comunque il fatto che l'esenzione in parola determina a carico del soggetto donante l'indetraibilità dell'IVA sui costi sostenuti per produrre o rivendere il bene donato; potrà trattarsi di una indetraibilità specifica (cioè sulla singola fattura d'acquisto) o collegata all'insorgenza del pro-rata (nella dichiarazione Iva del donante).

### L'esclusione da IVA ex artt. 6 e 16 L. n. 133/99 e L. n. 166/16.

Al fine di ovviare all'onere, per il donante, dell'indetraibilità dell'Iva, due disposizioni di contenuto simile hanno previsto ulteriori casi particolari di esclusione Iva.

**Ai sensi dell'art. 6, co. 15, L. 133/99 restano escluse da Iva le cessioni gratuite agli enti pubblici** (nonché ad enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche) **di generi alimentari e di prodotti farmaceutici non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione** (per carenze o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, nonché per la prossimità alla data di scadenza. Deve comunque trattarsi di beni per i quali siano garantite l'integrità dell'imballaggio ed idonee condizioni di conservazione).

Tale esclusione IVA non va in alcun modo ad incidere sulla detraibilità dell'Iva sugli acquisti effettuati dal donante, che resta dunque indenne da ogni possibile svantaggio al pro-rata.

Lo stesso risultato (esclusione Iva con pieno mantenimento della detrazione dell'Iva sugli acquisti) è consentito anche dall'**art. 16 L. 166/16**, che **esclude da IVA le donazioni nei riguardi degli enti pubblici delle seguenti categorie di beni:**

- medicinali inutilizzati, con confezionamento integro, in corso di validità e correttamente conservati;
- articoli di medicazione di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente dotate;
- prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;

- eccedenze alimentari (i prodotti alimentari possono essere ceduti anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione);
- libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- prodotti tessili, prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia, elettrodomestici, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

L'elencazione proposta dall'art. 16 L. 166/16 è sicuramente più ampia rispetto a quella dell'art. 13, L. n. 133/99. Per quel che riguarda i medicinali ed i generi alimentari va segnalato che le relative caratteristiche, come previste dall'art. 16 L. n. 166/16 e dall'art. 13, L. 133/99, sono del tutto analoghe. Soltanto l'art. 16, tuttavia, richiede il rispetto di ulteriori adempimenti procedurali.

In effetti, affinché una donazione di beni si consideri come esclusa da Iva ai sensi dell'art. 16 L. 166/16 è necessario il rispetto degli specifici adempimenti previsti al co. 3 dello stesso art. 16, e cioè che:

- per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;
- il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza, per via telematica entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto e del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita; tale comunicazione non deve essere effettuata per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili o per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore ad € 15.000;
- l'ente donatario rilasci al donatore (entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare) un'apposita dichiarazione recante gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute nonché l'impegno ad utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Se tali obblighi documentali non sono posti in essere quando dovuti, la cessione gratuita dei beni di cui sopra dovrebbe considerarsi rilevante ai fini Iva.

### Schema riepilogativo regime IVA delle donazioni di beni

| NON RELATIVI all'attività d'impresa   | RELATIVI all'attività d'impresa  |
|---|--|
| <p><b>Non sono soggette ad IVA</b> le donazioni di beni il cui valore unitario è inferiore ad € 50, in questo caso:</p> <p>-Iva detraibile per il donante ex art. 19-bis 1, c. 1, lett. h), DPR. 633/72;</p> <p>-cessione esclusa da Iva ex art. 2, co. 4, DPR. 633/72;</p> | <p><b>Sono escluse da IVA</b> ex art. 6, co. 15, L. 133/99 le donazioni di beni ricomprese nell'elenco, in questo caso:</p> <p>-Iva detraibile per il donante;</p> <p>-cessione gratuita esclusa da Iva per presunzione di distruzione;</p> <p>Inoltre l'esclusione da IVA è prevista anche dall'art. 16, L. n. 166/99</p> |
| <p><b>Non sono soggette ad IVA</b> le donazioni di beni il cui valore unitario è superiore ad € 50 a condizione che:</p> <p>-Iva indetraibile per il donante (per carenza del requisito di inerenza);</p> <p>-cessione esclusa da Iva ex art. 2, comma 4, DPR. 633/72;</p>  | <p><b>Sono esenti da IVA</b> ex art. 10, co. 1 n. 12 DPR n. 633/72, rispettando il solo requisito dell'identificazione dei destinatari IVI, in questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iva indetraibile per il donante;</li> <li>- Cessione gratuita esente IVA.</li> </ul>                              |

## Annunciata la proroga dello Split Payment

Rif.: MEF - Comunicato stampa n. 75 del 9.5.2023

Considerato che lo split payment è una misura "in deroga" rispetto alle regole ordinariamente previste dalla normativa comunitaria, l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'UE, ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad adottare il meccanismo in esame:

- dall'1.7.2017 al 30.6.2020 con la Decisione 25.4.2017, n. 2017/84, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 6.5.2017;
- fino al 30.6.2023 con la Decisione 24.7.2020, n. 2020/1105, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 28.7.2020;

Ora, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del 30.6.2023, il MEF con il Comunicato stampa 9.5.2023, n. 75 ha reso noto che: "in vista dell'attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi UE al rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA".

Da quanto sopra si desume pertanto che:

- lo split payment continuerà a trovare applicazione anche dopo il 30.6.2023, in base alle disposizioni attualmente vigenti, senza soluzione di continuità (verosimilmente la proroga sarà concessa fino al 30.6.2026);
- è probabile che tale meccanismo sarà oggetto di modifiche nell'ambito dell'attuazione della Riforma fiscale attualmente in corso di approvazione da parte del Parlamento.

## Trattamento IVA del servizio di cassa/tesoreria e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Rif.: Agenzia delle entrate – Risposta ad interpello n. 188 del 02.02.2023

Il servizio di tesoreria è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 dall'articolo 208 all'articolo 226. Molto spesso i soggetti che rendono il servizio di cassa o di tesoreria addebitano ai Comuni un **corrispettivo unitario per tutti i servizi** che costituiscono la loro offerta economica. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento IVA da riservare al servizio di cassa e di tesoreria per fare chiarezza su alcuni dubbi derivanti dalle peculiarità del servizio.

Con la Risposta ad Interpello n. 8 del 10 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'applicabilità del regime di esenzione IVA riferito al **servizio di tesoreria e cassa**, prestato da un istituto di credito, qualora il Comune non si sia mai avvalso del servizio di custodia di titoli e valori, nonostante previsto dalla convenzione.

Come evidenziato dall'Amministrazione finanziaria si applica l'art. 10, co. 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972, il quale prevede l'esenzione da IVA, tra le altre, per: *"le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti"*.

Il successivo n. 4) del richiamato art. 10, invece, dispone l'esenzione IVA per: *"le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli", fatta eccezione per "la custodia e l'amministrazione dei titoli"*.

Nell'interpello in esame, la convenzione stipulata tra il Comune e l'istituto di credito ha ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune, disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000, e sebbene nei servizi individuati dalla convenzione vi sia anche il servizio di custodia di titoli e valori, di fatto l'istituto di credito si è limitato a fornire il servizio di riscossione delle entrate e il servizio di pagamento delle spese facenti capo al Comune. Pertanto, stante l'assenza di valori e titoli in custodia presso la tesoreria, il corrispondente servizio non è erogato, con conseguente piena applicabilità del regime di esenzione IVA disposto dall'articolo 10, comma 1, n. 1) del D. P.R. 633/1972 al corrispettivo dovuto dal Comune.

Con la Risposta ad Interpello n. 188 del 2 febbraio 2023, richiamando la giurisprudenza UE (Corte di Giustizia 28 luglio 2011, Causa C-350/10) e la prassi in materia (Risoluzione n. 216/E/2022), l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'esenzione ex art. 10 co. 1 n. 1 D.P.R. n. 633/72 ha carattere "oggettivo", poiché si applica a prescindere dai soggetti coinvolti nell'operazione e dalle modalità di effettuazione della stessa; il fatto che un servizio sia interamente prestato mediante strumenti elettronici non osta all'applicazione del regime di esenzione IVA. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, pertanto, che i servizi di tesoreria, incasso e pagamento nonché quelli relativi alla gestione delle carte di credito, prestati da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al sistema di rilevazione telematica "SIOPE", configurano operazioni finanziarie di cui all'art. 10, co. 1, n. 1), pertanto esenti IVA. Allo stesso modo, rientrano nell'ambito applicativo di tale disposizione **i servizi di remote banking**, consistenti nella consultazione delle operazioni di cassa nonché nella conservazione sostitutiva degli ordinativi, trattandosi di "servizi oggettivamente connessi al servizio di pagamento e di trasferimento di denaro".

## Imposta di bollo 2023 sulle e-fatture

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche"; in particolare, la nuova versione tiene conto:

- dell'aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 4 febbraio 2021; in particolare, sono state apportate modifiche ai criteri di selezione delle fatture da includere negli elenchi (A e B) predisposti dall'Agenzia delle Entrate utilizzando i dati delle fatture transitate tramite SDI,
- delle modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni") sull'innalzamento del limite che consente di differire il versamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 per il I° e/o II° trimestre al termine previsto per il trimestre successivo.

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, contenuti nell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, negli anni sono stati più volte modificati.

In particolare:

- il D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha previsto il versamento dell'imposta entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui per il I°/II° trimestre l'imposta dovuta risulti inferiore a euro 250;
- con D.M. 4 dicembre 2020 il MEF ha ulteriormente modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, disponendo che:
  - o per le fatture emesse nel I°/III°/IV° trimestre dell'anno, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (ossia rispettivamente entro il 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);
  - o per le fatture emesse nel II° trimestre, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (ossia entro il 30 settembre);
  - o se l'importo dovuto per il I° trimestre risulta pari o inferiore a euro 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al II° trimestre (ossia entro il 30 settembre);
  - o se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri risulta complessivamente pari o inferiore a euro 5.000, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al III° trimestre (ossia entro il 30 novembre).

### I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Come noto, così come disposto dall'art. 12-novies. D.L. n. 34/2019, c.d. "Decreto crescita", **l'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare**, con procedure automatizzate, **la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**; laddove rilevi che non sia stata apposta tale annotazione, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio.

L'Agenzia rende poi noto a ciascun soggetto passivo IVA (all'interno dell'area riservata) sia l'imposta dovuta, in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo, calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

In pratica, l'Agenzia delle Entrate, così come disposto dal Provvedimento 4 febbraio 2021, elabora, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, le fatture elettroniche trasmesse a SDI, per verificare se, su tali fatture, è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Da tale elaborazione, vengono definiti due elenchi (A e B), consultabili dal portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; in particolare si tratta:

- dell'Elenco A (non modificabile), contenente le informazioni delle fatture elettroniche correttamente assoggettate al bollo (campo "Bollo virtuale" compilato con Si);
- dell'Elenco B (modificabile), contenente le informazioni delle fatture elettroniche che non riportano l'assoggettamento al bollo, ma per le quali l'imposta è dovuta.

L'Elenco B può essere modificato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le fatture relative al II° trimestre).

In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato, le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si considerano confermate.

| Periodo emissione fatture | Termine pubblicazione Elenchi | Termine di modifica/conferma dell'Elenco B |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| I° trimestre              | 15 aprile                     | 30 aprile                                  |
| II° trimestre             | 15 luglio                     | 10 settembre                               |
| III° trimestre            | 15 ottobre                    | 31 ottobre                                 |
| IV° trimestre             | 15 gennaio                    | 31 gennaio                                 |

### **Elenco A (non modificabile)**

L'Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag "Bollo Virtuale" valorizzato con "SI").

Nell'Elenco A sono rese disponibili le autofatture con Tipo Documento "TD20", emesse dall'acquirente/committente per la regolarizzazione/integrazione di cui all'art. 6 commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 e all'art. 46, comma 5, D.L. n. 331/93, che riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo. In data 29 marzo 2023 l'Agenzia ha aggiornato le specifiche tecniche includendo nell'Elenco A anche le fatture con Tipo Documento "TD16" (Integrazione fattura reverse charge interno) che riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

### **Elenco B (modificabile)**

Nell'elenco B rientrano le fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- somma degli importi delle operazioni "senza IVA" maggiore di 77,47 euro;
- valorizzazione del campo "Natura" con uno dei seguenti codici:
  - o N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette ad IVA);
  - o N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
  - o N4 (operazioni esenti IVA);
- assenza dell'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo (è possibile solo nella fattura ordinaria). Al fine di segnalare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate, nel campo "Tipo dato" presente nel blocco "Altri dati gestionali" va riportato uno dei seguenti valori:
  - o "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
  - o "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
  - o "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Sono invece escluse dall'Elenco B le fatture:

- con i seguenti Tipo Documento:
  - o "TD16" - integrazione fattura reverse charge interno;
  - o "TD17" - integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
  - o "TD18" - integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  - o "TD19" - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72;
  - o "TD28" - acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea);
- nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:
  - o "RF05" - vendita sali e tabacchi (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
  - o "RF06" - commercio di fiammiferi (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
  - o "RF07" - editoria (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
  - o "RF08" - gestione servizi di telefonia pubblica (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
  - o "RF09" - rivendita documenti di trasporto pubblico e sosta (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
  - o "RF10" - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa, D.P.R. n. 640/72 (ex art. 74, comma 6, D.P.R.

- n. 633/72);
- “RF11” - agenzie viaggi e turismo (ex art. 74-ter, DPR n. 633/72).
- verso operatori esteri, nelle quali nel campo “Codice Destinatario” è riportato il codice “XXXXXXX”.

### Comunicazione dell'importo dovuto

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20 settembre per le fatture emesse nel II° trimestre) l'Agenzia delle Entrate comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SDI nel trimestre.

| Periodo emissione fatture | Termine di comunicazione dell'importo dovuto |
|---------------------------|--|
| I° trimestre              | 15 maggio                                    |
| II° trimestre             | 20 settembre                                 |
| III° trimestre            | 15 novembre                                  |
| IV° trimestre             | 15 febbraio                                  |

### Versamento dell'imposta di bollo

Fermo restando il termine dell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il I°/III°/IV° trimestre (ossia rispettivamente entro il 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio) e dell'ultimo giorno del terzo mese successivo per il II° trimestre (ossia entro il 30 settembre), dal 2023 è previsto che, se l'imposta dovuta per il I°/II° trimestre è pari o inferiore a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il II°/III° trimestre.

In altre parole:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del I° trimestre non supera 5.000 euro, l'imposta potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il II° trimestre entro il 30 settembre;
- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme all'imposta dovuta per il III° trimestre entro il 30 novembre.

| Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine di versamento |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I° trimestre              | > di 5.000 euro         | 31 maggio             |
|                           | <= di 5.000 euro        | 30 settembre          |
| II° trimestre             | > di 5.000 euro         | 30 settembre          |
| I° e II° trimestre        | <= di 5.000 euro        | 30 novembre           |
| III° trimestre            | qualsiasi importo       | 30 novembre           |
| IV° trimestre             | qualsiasi importo       | 28 febbraio           |

Il versamento può essere effettuato con il Mod. F24 ovvero tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con addebito diretto sul c/c.

Nel Mod. F24EP vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

- 2521 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre”;
- 2522 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre”;
- 2523 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre”;
- 2524 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre”.

Nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 5.000), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed evidenziando il corrispondente codice tributo.

In caso di regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento, per sanzioni e interessi vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

- 2525 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI”;
- 2526 denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI”